Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 283 del 16 novembre 1957

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 16 novembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

REGIONE SARDA

LEGGI E DECRETI EMANATI DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE,, DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 1957

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1956, n. **32.**

Acquisto della collezione del pittore Giuseppe Biasi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare la collezione delle opere del pittore Biasi, di proprietà di Biasi Isabella, per un importo non superiore a L. 20.000.000.

Art. 2.

Con successive norme regolamentari sarà disciplinata la sistemazione e la esposizione al pubblico delle opere facenti parte della collezione.

Art. 3.

La spesa di cui alla presente legge fa carico al cap. 127 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1956.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 gennaio 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1956, n. **33.**

Intervento finanziario per la costruzione di un nuovo ospedale civile in Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Amministrazione dell'ospedale civile SS. Annunziata di Sassari, per la costruzione di un nuovo ospedale civile in Sassari, un contributo di L. 790.888.140 suddiviso in 35 anni in rate annuali di L. 29.346.804 per i primi 25 anni, e di L. 5.721.904 dal 26° al 35° anno, sulla spesa totale prevista di L. 1.054.517.520.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale, ai fini di cui all'articolo precedente, è autorizzata a stipulare, con l'Amministrazione dell'ospedale indicato, apposita convenzione.

Art. 3.

La spesa complessiva di L. 790.888.140 graverà su apposito stanziamento, da istituirsi nella parte ordinaria del bilancio regionale alla rubrica dell'Assessorato all'igiene e sanità, e distribuito per 35 esercizi finanziari consecutivi a cominciare dall'anno 1957.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 gennaio 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1956, n. **34.**

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 4 *del* 29 *gennaio* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1957, giusta l'annesso stato di previsione della entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1957, in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo n. 50 dello stato di previsione della spesa) e la loro inscrizione ai competenti capitoli.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al precedente articolo è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti e da presentarsi al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa) e la loro inscrizione ai vari capitoli del bilancio o a capitoli nuovi.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art. 7.

Il Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al precedente articolo, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, all'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate da riscuotere e da versare e per le spese da pagare in conto residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistano nel presente bilancio i capitoli corrispondenti.

Art. 8.

Il Presidente della Giunta regionale, in base a leggi della Regione, è autorizzato a disporre, a carico dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa, i pagamenti afferenti alle opere comprese nei piani particolari contemplati nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3

Cap. n. 106. — Agricoltura: spese per laghi collinari;

Cap. n. 107. — Agricoltura: spese per la valorizzazione dei beni terrieri comunali;

Cap. n. 108. — Agricoltura: spese per l'incremento della silvicoltura e per l'ampliamento del demanio forestale della Regione.

L'assunzione degli impegni per le spese predette è subordinata all'accertamento dell'entrata inscritta al cap. n. 37 del relativo stato di previsione, proporzionalmente al suo ammontare.

Art. 9.

Il Presidente della Giunta regionale, in base a leggi della Regione, è autorizzato a disporre, a carico del cap. n. 124 dello stato di previsione della spesa, i pagamenti afferenti alle opere comprese nel piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola contemplato nell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

L'assunzione degli impegni per le spese predette è subordinata all'accertamento dell'entrata inscritta al cap. n. 40 del relativo stato di previsione, proporzionalmente al suo ammontare.

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 24 marzo 1952, n. 7, già modificato con l'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1952, n. 33, e con l'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1954, n. 26, è ulteriormente modificato come segue:

« Alla estinzione di tale partita, inscritta al cap. n. 34 dello stato di previsione della entrata, sarà provveduto con l'inscrizione delle necessarie quote d'ammortamento negli stati di previsione della spesa degli esercizi finanziari dal 1954 al 1960 ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21, è modificato come segue:

« Alla estinzione di tale partita, inscritta al cap. n. 42 dello stato di previsione della entrata, sarà provveduto con l'inscrizione delle necessarie quote d'ammortamento negli stati di previsione della spesa degli esercizi finanziari dal 1957 al 1961 ».

Art. 12.

E' autorizzata l'inscrizione nei registri di consistenza del patrimonio regionale delle somme stanziate sui capitoli numeri 185, 186, 187, 188, 190, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 dello stato di previsione della spesa.

Art. 13.

E' approvato il seguente riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1957.

RIEPILOGO

Entrata e spesa effettive		
Entrata	L.	23.977.163.727
Spesa	»	23.593.563.120
Avanzo effettivo	L.	383.600.607
Movimento di capitali		
Entrata	L.	1.598.000.000
Spesa	»	1.981.600.607
Disavanzo per movimento di capitali	L.	383.600.607
Riassunto generale		
Entrata	L.	25.575.163.727
Spesa	»	25.575.163.727
Avanzo finale		pareggio

Art. 14.

E' approvato, nei termini dell'art. 8 della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, il bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1957, allegato alla presente legge (allegato n. 1).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 gennaio 1957

BROTZU

RIEPILOGO DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1957

ENTRATA

RUBRICHE E SOTTORUBRICHE (Capi)	Entrata ordinaria — Entrate effettive	Entrata straordinaria			Entrata ordinaria e straordinaria		Totale Generale
		Entrate effettive	Entrate per movimento di capitali	Totale	Entrate effettive	Entrate per movimento di capitali	
Redditi patrimoniali	125.600.000	—	—	—	125.600.000	—	125.600.000
Tributi:							
Imposte dirette	2.487.000.000	—	—	—	2.487.000.000	—	2.487.000.000
Tasse e imposte indirette sugli affari	6.251.250.000	—	—	—	6.251.250.000	—	6.251.250.000
Imposte dirette sui consumi	160.000.000	—	—	—	160.000.000	—	160.000.000
Monopoli	6.600.000.000	—	—	—	6.600.000.000	—	6.600.000.000
Entrate diverse	373.997.884	—	—	—	373.997.884	—	373.997.884
Rimborsi e concorsi nelle spese ordinarie	40.200.000	—	—	—	40.200.000	—	40.200.000
Rimborsi e concorsi nelle spese straordinarie	—	7.939.115.843	—	7.939.115.843	7.939.115.843	—	7.939.115.843
Vendite di beni	—	—	1.456.000.000	1.456.000.000	—	1.456.000.000	1.456.000.000
Accensione di debiti	—	—	*per memoria*	*per memoria*	—	*per memoria*	*per memoria*
Partite che si compensano nella spesa	—	—	142.000.000	142.000.000	—	142.000.000	142.000.000
TOTALI	16.038.047.884	7.939.115.843	1.598.000.000	9.537.115.843	23.977.163.727	1.598.000.000	25.575.163.727

SPESA

RUBRICHE (Assessorati)	Spesa ordinaria — Spese effettive	Spesa straordinaria			Spesa ordinaria e straordinaria		Totale Generale
		Spese effettive	Spese per movimento di capitali	Totale	Spese effettive	Spese per movimento di capitali	
Finanze	2.350.918.231	6.306.864.889	741.600.607	7.048.465.496	8.657.783.120	741.600.607	9.399.383.727
Trasporti, Viabilità e Turismo	430.000.000	3.550.000.000	445.000.000	3.995.000.000	3.980.000.000	445.000.000	4.425.000.000
Igiene e Sanità	18.000.000	909.400.000	—	909.400.000	927.400.000	—	927.400.000
Istruzione, Assistenza e Beneficenza	365.760.000	592.600.000	—	592.600.000	958.360.000	—	958.360.000
Lavori Pubblici	60.200.000	2.095.000.000	—	2.095.000.000	2.155.200.000	—	2.155.200.000
Agricoltura	563.400.000	3.617.920.000	—	3.617.920.000	4.181.320.000	—	4.181.320.000
Industria, Commercio e Rinascita	103.500.000	1.615.000.000	445.000.000	2.060.000.000	1.718.500.000	445.000.000	2.163.500.000
Lavoro e Artigianato	25.000.000	990.000.000	350.000.000	1.340.000.000	1.015.000.000	350.000.000	1.365.000.000
TOTALI	3.916.778.231	19.676.784.889	1.981.600.607	21.658.385.496	23.593.563.120	1.981.600.607	25.575.163.727

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1956, n. **35.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, concernente l'istituzione di corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 6 *del* 16 *febbraio* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il titolo della legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, è sostituito dal seguente: « Addestramento dei lavoratori e istituzione di un fondo speciale ».

Art. 2.

L'art. 1 della medesima legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, è sostituito dal seguente: « L'Amministrazione regionale promuove direttamente e autorizza corsi di addestramento per lavoratori come previsto dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 456 ».

Art. 3.

L'art. 5 della medesima legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, è sostituito dal seguente: « E' istituito un fondo per l'addestramento e la qualificazione dei lavoratori in Sardegna ».

Art. 4.

Alla legge regionale 11 maggio 1951, n. 6, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 6. — Il fondo, di cui al precedente articolo, è costituito:

a) dalle somme all'uopo stanziate sul cap. 171 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1956 — e corrispondenti capitoli dei bilanci successivi — la cui denominazione viene così modificata: « Spese per il finanziamento dei corsi e dei centri di addestramento per lavoratori »;

b) dagli eventuali contributi dello Stato, di altri enti e di aziende private;

c) dai recuperi e dai ricavi di gestione dei corsi e dei centri di addestramento.

Per l'amministrazione del fondo è istituita una gestione speciale affidata ai servizi di tesoreria regionale.

Art. 7. — Sul fondo di cui all'art. 5, l'Assessore al lavoro e artigianato, di concerto con l'Assessore alle finanze, provvede:

a) al finanziamento o alla sovvenzione dei corsi e dei centri per la formazione delle maestranze;

b) all'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori;

c) alle spese per il funzionamento delle commissioni giudicatrici delle prove finali dei corsi.

Art. 8. — Con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato di concerto con l'Assessore alla finanze, sono stabilite le norme per l'amministrazione e l'erogazione delle disponibilità del fondo, di cui all'art. 5, e per l'incasso di contributi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 febbraio 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1955, n. **22.**

Disciplina dello sfruttamento delle piante da sughera.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 7 *del* 28 *febbraio* 1957).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel territorio della Regione sarda si applicano le norme di cui alla presente legge, relativamente allo sfruttamento delle piante da sughera, anche se sparse, radicate in qualsiasi zona sia o non sottoposta a vincolo idrogeologico.

Art. 2.

L'abbattimento di piante da sughera è sottoposto alla autorizzazione della competente Camera provinciale di commercio, industria e agricoltura su conforme parere del rispettivo Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Nel caso di giudizi controversi dispone l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste.

Art. 3.

L'estrazione del sughero è consentita solo nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 agosto.

Art. 4.

La demaschiatura delle piante non può eseguirsi se non quando il fusto abbia raggiunto, all'altezza di m. 1,30 da terra, una circonferenza di almeno cm. 50, misurata sopra scorza, e non può superare il doppio della circonferenza.

Art. 5.

L'estrazione del sughero gentile e del sugherone sulle piante già messe a coltura, non può oltrepassare l'altezza del triplo della circonferenza, misurata sopra scorza, ed a metri 1,30 dal suolo.

Art. 6.

Non è consentita l'estrazione del sughero che non abbia compiuto l'età di nove anni.

Art. 7.

L'estrazione del sughero di età inferiore ai nove anni può essere autorizzata soltanto quando ragioni fisiologiche lo consiglino agli effetti del ripristino della produttività della pianta. L'autorizzazione, a seguito di domanda degli interessati, è rilasciata dalla competente Camera provinciale di commercio, industria ed agricoltura, sentito il rispettivo Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Il trasporto, il commercio e la detenzione del sughero di età inferiore ai nove anni sono altresì subordinati al rilascio della predetta autorizzazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 febbraio 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1956, n. **36.**

Controlli sulle Provincie e sui Comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 7 *del* 28 *febbraio* 1957).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il controllo sulle Provincie e sui Comuni è affidato agli organi regionali istituiti con la presente legge e si svolge nei modi e nei limiti dalla medesima determinati.

Art. 2.

E' istituito a Cagliari un Comitato di controllo sulle Provincie e sui Comuni

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) dall'Assessore agli enti locali, o da un funzionario da lui delegato, che lo presiede;

b) da tre esperti nelle discipline amministrative, inscritti nelle liste elettorali in un comune della Regione relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale, eletti dal Consiglio regionale;

c) da un magistrato del Tribunale amministrativo regionale designato dal presidente del Tribunale stesso.

Con lo stesso decreto vengono nominati membri supplenti nelle persone di due esperti nelle discipline amministrative, inscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale, eletti dal Consiglio regionale, e di altro magistrato del Tribunale amministrativo regionale, designato dal presidente del Tribunale stesso. I supplenti intervengono alle sedute in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi.

Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere regionale vota per due membri effettivi ed un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi ed i due supplenti che ottengono il maggior numero di voti.

Per la validità delle pronuncie del Comitato si richiede l'intervento di almeno quattro componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 3.

Sono istituite, a Sassari ed a Nuoro, Sezioni del Comitato di controllo sulle Provincie e sui Comuni appartenenti a quelle circoscrizioni provinciali.

Ai fini di un ulteriore decentramento con successive leggi regionali saranno istituite altre Sezioni con l'indicazione delle sedi e delle rispettive circoscrizioni.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale provvede con suo decreto alla costituzione delle Sezioni.

Ogni Sezione è composta:

a) di un funzionario della Regione, delegato dall'Assessore agli enti locali, che la presiede;

b) di tre esperti nelle discipline amministrative inscritti nelle liste elettorali di un Comune appartenente alla circoscrizione della Sezione, eletti dal Consiglio regionale;

c) di un magistrato della sezione del Tribunale amministrativo che ha sede nella circoscrizione della Sezione del Comitato di controllo, designato dal presidente o, in mancanza, di un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello di Cagliari, d'intesa col presidente del Tribunale amministrativo regionale.

Per la categoria di cui alla lettera *b*) vengono nominati due membri supplenti, per la categoria di cui alla lettera *c*) un supplente.

Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere regionale vota per due membri effettivi ed un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi ed i due supplenti che ottengono il maggior numero di voti.

Art. 5.

Salvi i casi di sostituzione o di decadenza previsti dalla legge, i componenti elettivi del Comitato di controllo e delle relative Sezioni di cui alla lettera *b*) degli articoli 2 e 4 rimangono in carica fino al 90° giorno dall'insediamento del Consiglio regionale successivo a quello che li ha eletti.

Art. 6.

Presso ciascuno degli organi di controllo di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge è istituito un ufficio di segreteria diretto da un funzionario della Regione nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli enti locali.

Art. 7.

E' istituito alle dipendenze dell'Assessorato agli enti locali un servizio di vigilanza, affidato a funzionari della Regione di gruppo *A* o *B*, soprattutto col compito di assistenza e consulenza, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi amministrativi delle Provincie e dei Comuni.

Art. 8.

La spesa per il funzionamento degli organi di controllo previsti dalla presente legge è a carico della Regione.

Ai componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo, che non siano funzionari della Regione, è corrisposta una indennità per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalità da determinarsi con ulteriore provvedimento.

Art. 9.

I presidenti degli organi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, esplicano il controllo di legittimità deferito al Prefetto con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle deliberazioni delle Provincie e dei Comuni non soggette a speciale approvazione.

L'annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere adottato in conformità del parere del Comitato o della Sezione entro quindici giorni dal ricevimento dei processi verbali e con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione.

Il termine suddetto rimane sospeso se, prima della scadenza, l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia od al Comune.

In tale caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro quindici giorni dal ricevimento delle controdeduzioni della Provincia o del Comune, e degli elementi integrativi richiesti.

Art. 10.

Gli organi di controllo di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge esplicano nei confronti delle Provincie e dei Comuni i controlli di legittimità, esclusi quelli di cui al primo comma dell'art. 9, ed i controlli di merito che le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge attribuiscono al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa. Esercitano inoltre i poteri di controllo sostitutivo che le vigenti norme deferiscono parimenti al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 11.

Per il controllo di merito ai fini del riesame di cui al capoverso dell'art. 130 della Costituzione, gli organi di controllo previsti negli articoli 2 e 3 della presente legge, ove riscontrino un vizio di merito nella deliberazione, possono invitare, entro quindici giorni dal ricevimento dei processi verbali, con ordinanza motivata, il Consiglio provinciale od il Consiglio comunale a riprenderla in esame. Il termine è di trenta giorni per la deliberazione di approvazione del bilancio. Decorsi tali termini la deliberazione diventa esecutiva.

I termini rimangono sospesi ove l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia od al Comune.

Ove il Consiglio provinciale od il Consiglio comunale confermino la deliberazione senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei loro componenti, la medesima diventa esecutiva dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all'albo pretorio e l'invio all'organo di controllo della deliberazione stessa, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data della deliberazione. Resta salva la potestà di annullamento a norma dell'art. 9 della presente legge.

Art. 12.

Per i controlli sui Consorzi di comuni e provincie si applicano le norme stabilite per la Provincia se si tratta di consorzi dei quali la Provincia fa parte, o, altrimenti, quelle stabilite per il Comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti, o per il Comune capoluogo di provincia, se questo fa parte del Consorzio.

Ove del Consorzio facciano parte Comuni appartenenti a più provincie il controllo è esercitato dall'organo istituito per la Provincia nella cui circoscrizione ha sede l'Amministrazione del consorzio.

Art. 13.

Le deliberazioni adottate dalle Provincie, dai Comuni e dai Consorzi nelle materie ad essi delegate dalla Regione a norma dell'art. 44 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, eccettuate quelle

relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, sono trasmesse entro dieci giorni al Presidente della Giunta regionale che le rende esecutive con suo decreto adottato su proposta dell'Assessore o degli Assessori competenti per materia. Il decreto del Presidente della Giunta sarà registrato, ove occorra, dalla Corte dei conti.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Art. 14.

Gli Assessori regionali competenti per materia esercitano i controlli sugli atti delle Provincie e dei Comuni attribuiti dalle norme vigenti agli organi governativi centrali.

I provvedimenti relativi sono adottati con decreto dell'Assessore competente, udito il parere degli organi di controllo di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Il controllo di merito si esercita nelle forme e nei limiti di cui all'art. 11 della presente legge.

Art. 15.

Le pronuncie degli organi di controllo di cui alla presente legge sono provvedimenti definitivi.

Art. 16.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 41 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1956 — conto residui e competenze — ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 17.

Fino a quando non sarà costituito il Tribunale amministrativo regionale il membro effettivo del Comitato di controllo di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 è un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello di Cagliari, che provvede pure alla designazione del membro supplente.

Art. 18.

Fino a quando non saranno insediati gli organi di controllo previsti dalla presente legge i controlli sulle Provincie e sui Comuni sono esercitati nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti dagli organi statali che attualmente li esercitano.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 febbraio 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1956, n. 37.
Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 7 del 28 febbraio* 1957).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non saranno emanate, nell'ambito della competenza di cui all'art. 3 lett. *i*) dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, norme organiche regolanti la materia della pesca e il relativo ordinamento, avranno vigore nel territorio della Regione le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale, a' sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, esercita le seguenti funzioni amministrative:

1) concedere, sentito il parere delle Capitanerie di porto, autorizzazioni per la pesca marittima con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico;

2) esercitare — fermi restando la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni, come sono attribuiti agli organi indicati nelle norme vigenti — la sorveglianza nelle acque marittime antistanti il territorio della Regione, per la repressione della pesca con materie esplosive o venefiche, e l'accertamento delle relative infrazioni da denunziarsi all'autorità giudiziaria. Agli agenti nominati a tal fine è riconosciuta, a' sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1954, n. 747, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale;

3) derogare temporaneamente a norme regolamentari vigenti od attuare nuove norme con deliberazione della Giunta sentito il parere della competente Camera di commercio, industria ed agricoltura, relativamente alla distanza dalla costa, alle modalità d'impiego, ai tempi ed agli strumenti di pesca, qualora per particolari circostanze locali, tali deroghe o nuove norme temporanee possano far realizzare aumento produttivo in una zona senza che ciò porti danno al patrimonio ittico e alle possibilità di altri mestieri ivi esercitati;

4) stabilire di volta in volta, sentito il parere della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, limitazioni all'uso di fonti luminose nell'esercizio della pesca marittima, quando le fonti medesime possono riuscire di danno alle forme di pesca più importanti per la natura loro e per il numero di pescatori che vi sono addetti.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale esercita altresì:

1) le competenze ed attribuzioni di cui al regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, ed in particolare, in quanto applicabili, quelle di cui agli articoli 5, 8, 10, 14, 15 e 19 dello stesso regio decreto, modificati rispettivamente dagli articoli 44, 46, 47, 48, 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

2) le competenze ed attribuzioni escluse quelle riguardanti il demanio marittimo e le altre proprie dello Stato di cui al testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, in quanto applicabili, quelle di cui agli articoli 5, 9 ed 11 dello stesso testo unico, modificati rispettivamente dagli articoli 45, 43 e 51 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

3) le competenze ed attribuzioni elencate nell'art. 52 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, già conferite al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed ai prefetti in materia di:

a) imprese di pesca, pescatori, licenze di pesca e tenute dei registri;

b) sorveglianza sull'esercizio della pesca;

c) provvidenze a favore della pesca e dei pescatori;

d) ripopolamento delle acque pubbliche e concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

e) istruzione professionale dei pescatori;

f) indagini e studi sulle acque ai fini della piscicoltura e della pesca;

g) autorizzazioni all'esercizio della pesca meccanica;

4) le competenze ed attribuzioni in materia di consorzi per la tutela della pesca, di cui al predetto regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni ed integrazioni e particolarmente, in quanto applicabili, quelle di cui agli articoli 53, 54, 55, 56, 59, 60 e 61 dello stesso regio decreto, modificati dagli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Art. 4.

Si applicano integralmente le norme di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1954, n. 747, e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 449.

Art. 5.

In applicazione del disposto dell'art. 44 dello Statuto speciale per la Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare alle Provincie ed ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli, ovvero a valersi dei loro uffici per lo stesso oggetto.

Nel caso di delega le Provincie ed i Comuni entro il 30 giugno di ciascun anno presentano, per l'esame e l'approvazione da parte dell'Amministrazione regionale, i programmi preventivi di esercizio, per l'anno solare successivo, delle funzioni loro delegate come ai precedenti articoli. Entro il 15 gennaio di ciascun anno presentano altresì i rendiconti delle spese incontrate durante il precedente anno solare per l'esercizio delle medesime funzioni.

Art. 6.

Le spese per l'applicazione della presente legge fanno carico al cap. 85 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1956, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 26 febbraio 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1957, n. 1.

Provvidenze in favore della lotta contro i parassiti dell'ulivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 9 *dell'*8 *marzo* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire le attività sperimentali e dimostrative nella lotta contro i parassiti dell'ulivo.

E' inoltre autorizzata, nei casi in cui lo stimi indispensabile per la natura e la importanza delle operazioni da compiere ovvero per il pericolo da evitare, ad eseguire d'ufficio la medesima lotta.

Nel caso di cui al comma precedente, il rimborso da parte dei beneficiari delle spese sostenute non può superare la metà della spesa per la sola mano d'opera e, in ogni caso, il quinto del valore del prodotto presunto nell'anno del trattamento.

Art. 2.

Salva l'applicazione delle vigenti leggi ed, in particolare, del disposto dell'art. 3 della legge 26 luglio 1956, n. 839, agli ulivicultori singoli od associati, con preferenza per i coltivatori diretti che, fuori dei casi di cui all'articolo precedente, intendano eseguire direttamente la lotta con piena e completa loro responsabilità l'Amministrazione regionale è autorizzata sia a prestare l'assistenza tecnica, sia a cedere gli insetticidi necessari all'esecuzione della lotta, gratuitamente.

Art. 3.

L'organizzazione della lotta di cui alla presente legge e le operazioni conseguenti sono poste sotto la vigilanza dell'Assessore all'agricoltura.

Art. 4.

L'Amministrazione regionale, nell'esecuzione della lotta, si avvale dell'Osservatorio fitopatologico della Sardegna per la direzione tecnica, nonchè del personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura all'uopo specificatamente designato, e, se necessario, di altro personale estraneo all'Amministrazione stessa temporaneamente assunto, nonchè eventualmente di quello del Centro regionale antimalarico e antinsetti.

Art. 5.

E' istituito presso la Tesoreria regionale, un conto corrente speciale per la lotta contro i parassiti dell'ulivo.

Al conto affluiscono le somme costituenti gli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale, quelle eventualmente disposte dallo Stato o da altri enti, nonchè le quote rimborso spese di cui all'art. 1 da riscuotersi, se necessario, con le forme e nei modi di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali degli Enti pubblici.

Il conto è gestito ed amministrato nelle forme e modi di legge, sotto la direzione dell'Assessore all'agricoltura.

Art. 6.

Alla costituzione del conto di cui all'articolo precedente si provvede con gli stanziamenti — residui e competenze — dei capitoli 160 e 161 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957, per l'ammontare complessivo di L. 50.000.000.

Art. 7.

Per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 2, l'esame delle domande, gli accertamenti preventivi, il controllo sull'esecuzione dei trattamenti antiparassitari e sulla idoneità delle attrezzature sono effettuati da parte degli organi di cui all'art. 4; l'ammissione a contributo ed il pagamento sono disposti dagli ispettorati dell'agricoltura.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 marzo 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1957, n. 2.

Anticipazioni alle Società strade ferrate sarde e ferrovie complementari della Sardegna rimborsabili dallo Stato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Regione n.* 9 *dell'*8 *marzo* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, in una o più rate, alle Società strade ferrate sarde e ferrovie complementari della Sardegna anticipazioni rimborsabili direttamente dallo Stato, per una somma non superiore rispettivamente a L. 28.000.000, — e a L. 132.000.000 — per consentire il pagamento dei salari e stipendi maturati e maturandi, in attesa della emanazione del provvedimento ministeriale di erogazione dei sussidi integrativi a copertura del deficit di esercizio riconosciuti ammissibili per il periodo novembre 1956-febbraio 1957.

Sulle somme anticipate e fino all'effettiva restituzione, gravano a carico delle Società interessate gli interessi del 4 % in ragione d'anno.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo si fa fronte attingendo per L. 30.000.000 allo stanziamento di competenza del cap. 195, per L. 30.000.000 a quello del cap. 196, e per L. 100.000.000 a quello del cap. 187 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il corrente esercizio,

Per l'erogazione delle anticipazioni di cui alla presente legge, è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il corrente esercizio, il seguente capitolo.

« Cap. 196-*bis*. — Somministrazione di fondi da effettuare per conto dello Stato alle Società strade ferrate sarde e ferrovie complementari della Sardegna per fronteggiare particolari ed urgenti esigenze della gestione delle ferrovie concesse L. 160.000.000 ».

Le somme che verranno versate dallo Stato alla Regione a rimborso delle anticipazioni di cui alla presente legge, saranno utilizzate per reintegrare gli stanziamenti dei capitoli di cui al primo comma.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 marzo 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1957, n. **3**.

Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane e modifica dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 860.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Regione n.* 9 *dell'*8 *marzo* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con successiva legge regionale, si applicano nel territorio della Sardegna le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1956, n. 860.

Le funzioni amministrative che la legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, demandano alle autorità dello Stato sono svolte dalle competenti autorità regionali ai sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Art. 2.

I termini previsti al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, che detta le norme di attuazione e di coordinamento della legge 25 luglio 1956, n. 860, si intendono così modificati:

« Entro il 30 marzo 1957 avverrà la nomina di ciascun Commissario provinciale per la compilazione delle liste dei titolari di imprese artigiane aventi diritto al voto.

Entro l'8 aprile 1957 il Commissario provinciale provvede ad inviare gli artigiani che abbiano i requisiti per partecipare alle elezioni a farne denuncia.

Entro il 30 aprile 1957 sarà nominata la Commissione prevista dall'art. 21, secondo comma, lettera *c*), della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Entro il 20 aprile 1957 sarà fatta la scelta degli undici componenti la Commissione di cui all'art. 21 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Entro il 10 giugno 1957 dovranno essere presentate le domande per la iscrizione nella lista elettorale da parte degli artigiani che abbiano i requisiti per partecipare alle elezioni.

Entro il 25 giugno 1957 dovrà essere compilata e pubblicata, da parte del Commissario provinciale, con l'ausilio della Commissione consultiva, la lista elettorale.

Entro il 15 luglio 1957 dovranno essere presentati gli eventuali ricorsi avverso la mancata iscrizione nelle liste elettorali. Tali ricorsi dovranno essere decisi entro il 30 luglio 1957.

Nel periodo che intercorre dal 15 al 30 agosto 1957 gli artigiani iscritti nelle liste elettorali di ciascuna Provincia, eleggeranno i propri delegati che successivamente procederanno alla elezione dei nove imprenditori artigiani di cui al terzo comma, lettera *a*), dell'art. 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Per le elezioni dei delegati il Commissario provinciale, sentita la Commissione consultiva, procederà entro il 15 luglio 1957 alla suddivisione del territorio della Provincia in collegi elettorali.

Con apposito manifesto, da affiggersi nell'albo della Camera di commercio, industria e agricoltura, e dei comuni della provincia, in Commissario provinciale renderà pubblica la distribuzione dei Collegi e la data fissata per la elezione. L'affissione dovrà essere effettuata entro il 30 luglio e dovrà durare per almeno 15 giorni.

L'Assemblea elettorale dei delegati sarà convocata dal Commissario provinciale ed avrà luogo entro il 10 settembre 1957.

Entro il 14 settembre 1957 dovranno essere effettuate in ciascuna Provincia le elezioni dei nove imprenditori artigiani componenti la Commissione provinciale dell'artigianato, previsti dall'art. 13 lettera *a*), della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Entro il 20 settembre 1957 sarà provveduto alla costituzione della Commissione provinciale dell'artigianato che dovrà essere convocata entro il 30 settembre successivo.

Entro il 18 novembre 1957 dovrà essere comunque compilato l'albo delle imprese artigiane della Provincia ».

Art. 3.

In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, il Commissario provinciale potrà essere nominato anche tra persone estranee all'Amministrazione dello Stato o di grado inferiore a quello previsto, purchè abbia particolare conoscenza del settore artigiano.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 marzo 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1957, n. **4**.

Incompatibilità relative al Comitato e alle Sezioni di controllo sulle Provincie e sui Comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 11 *del* 23 *marzo* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Non possono far parte del Comitato e delle Sezioni di controllo sulle Provincie e sui Comuni, istituiti con legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36:

a) i senatori e i deputati al Parlamento;

b) i consiglieri regionali, salvo il disposto dell'art. 2, lett. *a*), della legge citata;

c) i membri dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali;

d) i rappresentanti degli altri enti soggetti ai controlli del Comitato e delle Sezioni, a norma della predetta legge regionale;

e) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*);

f) gli stipendiati, i salariati ed i contabili delle province, dei Comuni e degli altri enti soggetti ai controlli del Comitato e delle Sezioni;

g) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore ed il ricevitore provinciale durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria.

Le incompatibilità previste dalle lettere *e*) ed *f*) non si applicano ai membri del Comitato e delle Sezioni, designati dall'autorità giurisdizionale amministrativa, ovvero, transitoriamente, da quella ordinaria.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 marzo 1957

BROTZU

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 13 aprile 1957, n. 12.

Convocazione dei Comizi elettorali per la elezione del Consiglio regionale sardo.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale (numero straordinario) *della Regione autonoma della Sardegna n.* 12 *del* 14 *aprile* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 18 dello Statuto per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto l'art. 3 della legge regionale 10 agosto 1951, n. 12;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26 e 12 dicembre 1948, n. 1462;

Decreta:

I Comizi per la elezione del Consiglio regionale della Sardegna sono convocati per il giorno di domenica 16 giugno 1957.

La prima riunione del Consiglio regionale avrà luogo il 3 luglio 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Cagliari, addì 13 aprile 1957

Il Presidente: BROTZU

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1957, n. 5.

Abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 13 *del* 16 *aprile* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, è abrogata.

Art. 2.

E' costituito un fondo per favorire lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività cooperativistica in Sardegna.

Art. 3.

Il fondo di cui al precedente articolo è costituito dalle somme all'uopo stanziate a carico del bilancio della Regione, rubrica Assessorato al lavoro.

Al fondo vengono accreditate le eventuali contribuzioni, erogazioni e sovvenzioni di qualsiasi genere effettuate da enti, associazioni o privati cittadini, sulle entrate della Regione ed in favore dell'attività cooperativistica.

Art. 4.

Sul fondo, istituito con la presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a cooperative, consorzi di cooperative od organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute, contributi o sovvenzioni per

1) l'assistenza tecnica, legale, amministrativa e commerciale alle cooperative anche per la revisione ordinaria e per l'attività organizzativa e consortile;

2) il potenziamento economico delle cooperative riconosciute utili nel campo economico sociale ai fini del maggior impiego della mano d'opera e del conseguente incremento della produzione e del consumo, e per studi e indagini statistiche sulle cooperative esistenti e funzionanti;

3) incoraggiare o promuovere il sorgere di nuove cooperative nelle località ove se ne ravvisi l'utilità in rapporto alle possibilità di sviluppo economico ed alla valorizzazione della mano d'opera locale, e per lo sviluppo di un organizzato programma di propaganda.

4) promuovere od organizzare convegni o congressi interessanti la cooperazione, ed agevolare la partecipazione di rappresentanze di cooperative sarde ad analoghe manifestazioni che si svolgono nel territorio della Repubblica od all'estero;

5) l'istituzione di corsi tendenti a formare i quadri del personale direttivo delle società cooperative e la concessione di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento in Italia od all'estero.

Art. 5.

Le sovvenzioni ed i contributi di cui all'art. 4 vengono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato, e sentito il parere di una Commissione composta da:

1) l'Assessore al lavoro e artigianato, o un suo delegato, che la presiede;

2) l'Assessore all'agricoltura o un suo delegato;

3) l'Assessore alle finanze, o un suo delegato;

4) l'Assessore all'industria e commercio, o un suo delegato;

5) quattro rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute.

Art. 6.

La Commissione di cui al precedente articolo, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato.

Art. 7.

I contributi o le sovvenzioni sono accordati sulla base dei piani di spesa o di finanziamento.

Il controllo sull'impiego delle somme concesse a norma della presente legge spetta all'Assessore al lavoro e artigianato.

In caso di accertata irregolarità nell'impiego di dette somme o nell'adempimento degli obblighi assunti, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato, adotta i provvedimenti cautelari per il recupero e dispone, con proprio decreto, di concerto con l'Assessore alle finanze, la revoca della sovvenzione o contributo.

Art. 8.

Sono a carico del fondo di cui all'art. 2, le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge e quelle connesse al conseguimento della finalità in essa prevista.

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui alle competenze ed ai residui del cap. 181

dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1957, e dei corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 aprile 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1957, n. 6.
Costituzione dell'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 29 *aprile* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito l'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.) avente personalità giuridica, il cui funzionamento, sotto la vigilanza della Regione, è regolato dall'annesso statuto che fa parte integrante della presente legge.

Art. 2.

Per costituire il capitale iniziale è autorizzata l'assegnazione straordinaria all'Istituto di L. 100.000.000, da imputarsi per L. 50.000.000, alle competenze e residui del cap. 179 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957, e per L 50.000.000, al corrispondente capitolo del bilancio regionale 1958.

Art. 3.

E' autorizzata altresì la concessione di un contributo annuale a favore dell'Istituto, da stabilirsi in rapporto alle disponibilità del bilancio regionale ed alle necessità dell'Istituto

Per il corrente esercizio il contributo è fissato in lire 50.000.000, da imputarsi al cap. 179 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 aprile 1957

BROTZU

Statuto dell'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.)

Art. 1.

L'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.) ha sede legale ed amministrativa in Cagliari.

Art. 2.

L'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano ha il compito di promuovere ed attuare iniziative intese a conseguire il potenziamento economico e lo sviluppo tecnico, artistico e commerciale della produzione artigiana sarda.

A tal fine:

a) presta la sua assistenza tecnico-artistica alle aziende artigiane per promuoverne l'incremento economico e lo sviluppo produttivo;

b) promuove ed incoraggia il sorgere di imprese artigiane in relazione alla domanda della loro produzione e dei loro servizi, coordinando nel contempo l'attività delle preesistenti e delle nuove imprese artigiane con le modifiche del processo economico e produttivo;

c) promuove la specializzazione tecnica e professionale, istituendo o gestendo direttamente scuole o corsi artigiani;

d) assume la gestione di padiglioni dell'artigianato realizzati a spese dell'Amministrazione regionale, e facilita la partecipazione singola o collettiva degli artigiani sardi alle mostre e fiere nazionali, internazionali ed estere;

e) favorisce lo smercio, in Italia ed all'estero, dei prodotti dell'artigianato sardo anche mediante la istituzione di apposite botteghe di vendita;

f) organizza raccolte campionarie permanenti dei prodotti dell'artigianato;

g) istituisce un marchio ufficiale per i prodotti dell'artigianato sardo ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490;

h) esegue tutti quegli altri compiti o incarichi che possono essergli eventualmente affidati dall'Amministrazione regionale nell'interesse dell'artigianato sardo in dipendenza di leggi o norme.

Art. 3.

Per il raggiungimento degli scopi e per l'esercizio delle attività indicate nell'articolo precedente l'Istituto può avvalersi della collaborazione di altri enti affini.

L'eventuale partecipazione finanziaria ad enti affini deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale sarda.

Art. 4.

Per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 2, oltrechè della propria organizzazione centrale e di quella periferica che, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, può essere costituita nei capoluoghi di provincia, l'Istituto si avvale:

a) delle informazioni, dati statistici e delle notizie forniti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura e dalle organizzazioni artigiane;

b) della consulenza di esperti di riconosciuto valore nello studio di problemi tecnici, artistici, economici e commerciali, di interesse generale e locale.

Art. 5.

L'Istituto ha un patrimonio ed un bilancio proprio.

Alle spese per il funzionamento dell'Istituto si provvede:

a) con le rendite patrimoniali;

b) con gli utili dei servizi;

c) con i contributi annuali disposti dalla Regione;

d) con le oblazioni volontarie o liberalità disposte da enti pubblici o da privati;

e) con i proventi di particolari operazioni autorizzate a termini del presente Statuto.

Art. 6.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Esso è composto da:

1) un presidente;

2) cinque membri designati rispettivamente dagli Assessori all'industria e commercio, alle finanze, al turismo, al lavoro e artigianato, all'istruzione;

3) quattro rappresentanti di diverse categorie artigiane designati dalle organizzazioni di categoria, scelti in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le provincie dell'Isola;

4) due rappresentanti dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane scelti tra i designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un vice presidente che, in caso di assenza od impedimento del presidente, ne esercita tutte le funzioni.

Il controllo della gestione finanziaria è demandato ad un Collegio di revisori.

Art. 7.

Per la trattazione di argomenti determinati, gli esperti di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell'Istituto e conseguentemente provvede:

a) alla compilazione del bilancio preventivo e del bilancio consultivo;

b) alla formazione del programma di attività annuale dell'Istituto;

c) alla assunzione, alla revoca e alla disciplina del personale;

d) alla compilazione del regolamento interno.

Adotta inoltre tutte quelle iniziative che, a suo giudizio, possono comunque giovare al raggiungimento delle finalità dell'Istituto.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione si raduna, di regola, ogni trimestre, ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal presidente; in via straordinaria, quando ne sia fatta domanda motivata da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei revisori.

Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. Nel caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

I consiglieri di amministrazione che mancassero tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, senza giustificati motivi, si intendono dimissionari.

Art. 10.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trasmesse, nel termine di dieci giorni, all'Assessorato al lavoro e artigianato per l'approvazione.

Le deliberazioni diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell'approvazione, o dopo trascorsi trenta giorni da quello della loro ricezione senza che l'Assessore abbia comunque interloquito.

Le deliberazioni di cui all'art. 8 devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 11.

La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al presidente.

Per gli affari di ordinaria amministrazione la firma spetta al direttore o a chi ne faccia le veci.

In caso di urgenza il presidente, previo benestare dell'Assessore al lavoro e artigianato, ha la facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio al quale ne darà comunicazione per la ratifica nella prima seduta successiva.

Art. 12.

Al presidente dell'Istituto è dovuta una indennità da fissarsi con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai Sindaci è dovuta, per ogni riunione alla quale prendono parte, una medaglia di presenza il cui ammontare è stabilito nel regolamento interno.

Spetta inoltre ai consiglieri non residenti a Cagliari il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità di soggiorno il cui ammontare è stabilito nel medesimo regolamento.

Art. 13.

Il Collegio dei revisori è costituito da due sindaci effettivi ed uno supplente, nominati con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore alle finanze.

Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ad essi si applicano le disposizioni del Codice civile sui sindaci.

Art. 14.

L'esecuzione delle iniziative dell'Istituto è affidata al direttore; esso è il capo degli uffici e del personale dell'Istituto.

Il direttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e funge da segretario.

Art. 15.

Il Consiglio d'amministrazione può essere sciolto con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le deduzioni del Consiglio medesimo.

In caso di scioglimento, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario reggente che non può rimanere in carica più di sei mesi.

Art. 16.

La gestione amministrativa e contabile dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre.

Art. 17.

In caso di scioglimento il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Istituto sarà totalmente devoluto alla Regione.

BROTZU

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1957, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, e concessione di contributi alle stazioni ed aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 16 *del* 7 *maggio* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, possono estendersi anche alla concessione di contributi alle Provincie, ai Comuni, agli Enti provinciali per il turismo, ed alle stazioni ed aziende autonome di cura, soggiorno e turismo per l'esecuzione di opere di natura e finalità analoghe a quelle previste dall'art. 3 della legge citata.

Art. 2.

Allo scopo di incoraggiare e sostenere le iniziative che si propongono lo sviluppo del movimento turistico ed il miglioramento dell'attrezzatura relativa, con particolare riferimento a località d'interesse idrotermale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle stazioni e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, ed agli altri enti di cui all'art. 1, operanti nel territorio della Regione.

Quando si tratti di contributi riguardanti stazioni idrotermali o di cura, le iniziative devono essere approvate anche dall'Assessorato all'igiene e sanità.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7.

Art. 4.

Il regolamento per la esecuzione della presente legge è emanato nelle forme di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327.

Art. 5.

Le spese di cui alla presente legge fanno carico al cap. 125 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 maggio 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1957, n. 8.

Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, concernente provvidenze a favore dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 16 *del* 7 *maggio* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 18, comma primo, della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, è così modificato:

« Per l'esercizio 1956, nonchè per il successivo 1957, limitatamente al primo semestre, e fino alla concorrenza dell'ammontare di L. 300.000.000 sul fondo di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 16 della presente legge, sono concessi prestiti di esercizio per la durata massima di un anno e per importi non superiori a L. 200.000 per azienda, a favore di agricoltori ed allevatori danneggiati dal maltempo nell'inverno 1955-56 ».

Art. 2.

Le domande che ai fini del predetto art. 18, risultano presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno istruite e deliberate a sensi e con le modalità di cui alla medesima disposizione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 maggio 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1957, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, concernente l'indennità speciale regionale a favore del personale degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 17 *del* 9 *maggio* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8 è costituito dal seguente:

« Fino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale, al personale di ruolo e non di ruolo, compresi i sottufficiali e guardie del Corpo forestale, degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è concessa un'indennità speciale regionale in misura pari a quella dell'indennità istituita con l'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6 ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8 è abrogato.

Art. 3.

Le spese necessarie all'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 31 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1957, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 maggio 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1957, n. 10.

Facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 18 *del* 22 *maggio* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le società aventi sede nel territorio della Regione Sarda possono emettere azioni al portatore al fine di creare ed esercire:

a) nuovi impianti industriali nel territorio della Regione, tecnicamente organizzati per la produzione di beni o servizi;

b) nuove iniziative armatoriali, interessanti la Sardegna, da parte di società che abbiano la sede sociale e il porto di armamento nel territorio della Regione.

Art. 2.

L'autorizzazione ad emettere azioni al portatore è concessa con decreto dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, di concerto con quello alle finanze, sentito il Comitato regionale consultivo per l'industria.

Art. 3.

Il decreto di cui all'articolo precedente dispone il deposito, presso il tesoriere regionale, di una cauzione pari al decimo del capitale nominale sottoscritto.

La cauzione può essere costituita, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti modi:

a) in danaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato calcolati al corso della Borsa di Roma nel giorno precedente al deposito;

b) in azioni interamente versate della società richiedente, al valore nominale.

Allo stesso titolo e con le medesime modalità deve essere depositata uguale percentuale in caso di successivo aumento di capitale.

Il decreto di autorizzazione stabilisce il termine entro il quale devono essere completate le opere ed attivati gl'impianti, e può anche stabilire il termine fino al quale il deposito deve essere mantenuto posteriormente al compimento ed alla attivazione degli impianti, a garanzia della perdurante sostanziale osservanza delle condizioni prescritte.

Art. 4.

Prima che siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione all'Assessorato regionale all'industria e commercio della prova dell'avvenuto deposito, la società che intende effettuare il deposito cauzionale in azioni non può emettere titoli al portatore, anche in sostituzione di quelli nominativi eventualmente già emessi, se non nella misura necessaria alla costituzione del deposito stesso.

Art. 5.

Per la durata del deposito, il valore nominale delle azioni, che ne sono oggetto, non è computato nel capitale agli effetti della regolare costituzione e della validità delle deliberazioni dell'assemblea, ed il diritto di voto inerente alle azioni stesse rimane sospeso.

Art. 6.

A carico della società che, avvalendosi della presente legge, agisca in frode alla stessa, o violi sostanzialmente le prescrizioni del decreto di autorizzazione, o, senza giustificativo motivo tempestivamente notificato all'Assessore all'industria, non completi le opere e non attivi gl'impianti nel termine stabilito dal decreto di autorizzazione, è disposto l'incameramento della cauzione a favore del patrimonio regionale.

Il provvedimento viene emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, sentito il Comitato regionale consultivo per l'industria, previa contestazione alla società delle pretese irregolarità e concessione di un termine per deduzioni. Contro il provvedimento è concesso reclamo alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla sua notifica.

Art. 7.

La cauzione di cui all'art. 3 è liberata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, quando sono adempiute tutte le condizioni prescritte dalla legge e dal decreto di autorizzazione.

Art. 8.

Le società che hanno emesso azioni al portatore devono presentare all'Assessorato regionale all'industria e commercio, entro un mese dall'approvazione, copia autentica dei loro bilanci annuali, con le relazioni degli amministratori e dei sindaci e con i verbali di approvazione. L'assessorato può richiedere chiarimenti o maggiore documentazione.

Art. 9.

Eventuali disposizioni regolamentari e per l'attuazione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, sentito l'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 maggio 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1957, n. 11.

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1951.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 20 del 28 maggio* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1951

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1951, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in L. 11.016.121.046,50
delle quali furono riscosse » 6.928.500.865,50

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 4.087.620.181 —

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1951, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 10.715.457.770 —
delle quali furono pagate . . . » 1.657.075.962 —

e rimasero da pagare . . . . . L. 9.058.381.808 —

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1951 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	7.016.121.046,50
Spesa	»	9.215.457.770 —
Disavanzo effettivo	L.	2.199.336.723,50

Movimento di capitali.

Entrata	L.	4.000.000.000 —
Spesa	»	1.500.000.000 —
Avanzo per movimento di capitali	L.	2.500.000.000 —

Riepilogo generale

Entrata	L.	11.016.121.046,50
Spesa	»	10.715.457.770 —
Avanzo finale	L.	300.663.276,50

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1950

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1950 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio in L. 740.384.057,85
delle quali furono riscosse . . » 735.818.101,95

e rimasero da riscuotere . . L. 4.565.955,90

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1950 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 4.430.049.509 —
delle quali furono pagate . » 1.646.472.337 —

e rimasero da pagare . . . . . L. 2.783.577.172 —

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1951

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1951 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1951 (art. 1) L. 4.087.620.181 —

Somme rimaste da riscuotere sui residui dell'esercizio 1950 (art. 4) » 4.565.955,90

Somme riscosse e non versate in tesoreria » 1.775.304.287,15

Residui attivi al 31 dicembre 1951 . L. 5.867.490.424,05

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1951 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1951 (art. 2)	L.	9.058.381.808 —
Somme rimaste da pagare sui residui dell'esercizio 1950 (art. 5)	»	2.783.577.172 —
Residui passivi al 31 dicembre 1951	L.	11.841.958.980 —

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

E accertato nella somma di L. 321.163.726,88 l'avanzo finanziario della Regione alla fine dell'esercizio 1951, come risulta dai seguenti dati:

Attività

Avanzo finanziario al 1° gennaio 1951	L.	5.226.768,98
Entrate nell'esercizio finanziario 1951	»	11.016.121.046,56
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1950, e cioè: Accertati al 1° gen. 1951 L. 725.240.706,25 al 31 dicembre 1951 L. 740.384.057,85	»	15.143.351,60
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1950, e cioè Accertati: al 1° gen. 1951 L. 4.430.179.938,80 al 31 dicembre 1951 L. 4.430.049.509 —	L.	130.329,80
	L.	11.036.621.496,88

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1951	L.	10.715.457.770 —
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1951	»	321.163.726,88
	L.	11.036.621.496,88

Disposizioni speciali:

Art. 9.

E' approvato, in via di sanatoria, il seguente storno di fondi sugli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1951, approvato con la legge regionale 21 marzo 1951, n. 4, modificato con la legge regionale 21 febbraio 1952, n. 6.

Variazione in diminuzione:

Cap. n. 1. — Spese inerenti al Consiglio regionale	L.	1.000.000 —

Variazione in aumento:

Cap. n. 2. — Indennità ai componenti della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2. Spese per missioni dei componenti della Giunta, compreso il rimborso delle spese viaggio	L.	1.000.000 —
	L.	—

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 maggio 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1957, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente interventi a favore degli allevatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 21 del 31 maggio 1957*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I primi due commi dell'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, sono così modificati

« L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a suo carico l'importo della quota dovuta al 31 marzo 1957 dagli allevatori che hanno rilasciato cambiali a sensi delle leggi regionali 12 novembre 1954, n. 21, 13 ottobre 1955, n. 13, e 26 ottobre 1956, n. 27.

Il contributo relativo alla quota dovuta al 31 marzo 1958 viene concesso nella misura del 90 per cento della quota stessa a tutti gli allevatori i quali entro tale data abbiano regolato il loro debito ».

Art. 2.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 167 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957, il cui stanziamento viene elevato da L. 225.000.000 a L. 445.000.000 mediante storno di

L	26.000.000	dal	Cap.	123
»	17.000.000	»	»	126
»	24.000.000	»	»	144
»	28.000.000	»	»	145
»	34.000.000	»	»	150
»	19.000.000	»	»	153
»	14.000.000	»	»	156
»	12.000.000	»	»	162
»	46.000.000	»	»	171

La denominazione del citato cap. 167 è così modificata: « Contributi agli allevatori di bestiame sull'importo dei prestiti contratti per l'acquisto di mangimi ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 maggio 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1957, n. 13.

Istituzione di una cattedra convenzionata di interesse regionale presso l'Università di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 21 del 31 maggio 1957*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Università di Sassari per l'istituzione di un nuovo posto di ruolo per l'insegnamento di « Malattie infettive », presso la Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare alla Università di Sassari la somma che verrà determinata in sede di convenzione, nei limiti dello stanziamento previsto dal

cap. 134 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1957 e dai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 maggio 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1957, n. 14.

Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 22 *del* 7 *giugno* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento del cap. 36 dello stato di previsione della entrata costituente il bilancio della Regione per l'anno 1957 approvato con legge regionale 23 dicembre 1956, n. 34 « Versamento, da parte dei Comuni, dei contributi ad essi spettanti per la costruzione dei porti di 4ª classe (art. 2 della legge regionale 1° febbraio 1952, n. 8) » è portato da « per memoria » a L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Lo stanziamento del cap. 144 dello stato di previsione della spesa costituente il bilancio della Regione per l'anno 1957 approvato con legge regionale 23 dicembre 1956, n. 34 « Spese per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale, anche di competenza degli Enti locali: opere igieniche, edilizia scolastica, impianti elettrici di distribuzione e di illuminazione pubblica, sedi comunali, edifici di culto, edifici da destinarsi ad opere pubbliche di assistenza e beneficenza (art. 1 legge regionale 8 maggio 1951, n. 5) », è portato da L. 701.000.000 a lire 1.701.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 giugno 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1957, n. 15.

Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 24 *del* 17 *giugno* 1957)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non sarà disposta con legge regionale la completa regolamentazione della materia, hanno vigore, per il territorio della Regione ad integrazione delle disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, le norme contenute nella presente legge.

TITOLO I

Dell'autorizzazione di indagine

Art. 2.

Può essere accordata autorizzazione di indagine nei casi in cui si ravvisi la necessità o l'interesse di eseguire ai fini minerari specificatamente indicati, rilevamenti geologici o geofisici.

Art. 3.

L'autorizzazione di indagine è accordata a chi ne faccia domanda ed abbia, a giudizio dell'Assessore all'industria e commercio, la capacità tecnica ed economica a condurre l'indagine.

Per le zone interessanti la difesa, l'Assessore all'industria e commercio provvede al rilascio dell'autorizzazione di indagine d'intesa con l'Amministrazione militare.

Art. 4.

Ad una stessa persona fisica o giuridica possono essere accordate più autorizzazioni d'indagine salve le limitazioni di numero e di superficie da prevedersi nel regolamento.

Art. 5.

Ove l'Amministrazione regionale intenda procedere direttamente ad indagini, la zona di esplorazione è determinata con decreto dell'Assessore all'industria e commercio.

Art. 6.

L'indagine può essere autorizzata anche per una area che è oggetto di autorizzazione, permesso e concessione vigente.

In ogni caso i nuovi lavori devono riguardare sostanze minerali diverse da quelle alle quali si riferiscono i precedenti provvedimenti e non devono essere incompatibili con quelli previsti nei provvedimenti stessi.

Se vi è disaccordo fra gli interessati circa le misure necessarie per rendere possibile la contemporaneità dei lavori provvede l'Assessore all'industria e commercio, sentito il Comitato regionale delle miniere.

Art. 7.

L'autorizzazione può essere accordata per un periodo non superiore ad un anno e può essere prorogata per soli due periodi di un anno ciascuno.

A seguito della richiesta di proroga l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende ancora valida fino alla comunicazione del relativo provvedimento e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

La proroga deve essere accordata previa constatazione dei lavori compiuti e dei risultati ottenuti e può essere concessa a condizioni diverse da quelle indicate nel provvedimento anteriore.

Art. 8.

Chi è stato autorizzato all'indagine deve corrispondere anticipatamente all'Amministrazione regionale un diritto di L 5 per ogni ettaro o frazione di superficie compresa entro i limiti stabiliti dall'autorizzazione, per il primo anno; di L 10 per il secondo anno e di L. 15 per il terzo anno.

Art. 9.

I diritti di cui all'articolo precedente affluiscono allo stanziamento di cui al cap. 2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1957 ed agli stanziamenti dei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 10.

Il proprietario ed il possessore del fondo compreso nel perimetro dell'indagine non possono opporsi ai relativi lavori.

In caso di disaccordo sulla necessità e le modalità delle operazioni, l'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere prescrive le norme da seguire, emanando, se del caso, i relativi provvedimenti.

Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso all'Assessorato all'industria e commercio entro trenta giorni dalla comunicazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 11.

L'indagatore deve risarcire ogni danno derivante dall'esercizio dell'autorizzazione.

I proprietari ed i possessori dei fondi compresi entro i limiti dell'autorizzazione debbono essere avvisati prima dell'inizio dei lavori ed hanno facoltà di esigere una cauzione in denaro.

Se le parti non raggiungano l'accordo entro un mese dal preavviso, l'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere, sentito il parere di un perito, stabilisce provvisoriamente d'ufficio l'ammontare della cauzione.

Eseguito il deposito di questa può darsi inizio ai lavori.

Se, per circostanze sopravvenute, la cauzione non sia più necessaria o il suo importo debba essere variato, si procede secondo le disposizioni del comma precedente.

Per ogni ulteriore contestazione fra le parti in relazione ai due precedenti commi resta salva la competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 12.

L'autorizzazione di indagine non è trasferibile per atto tra vivi; si estingue oltrechè per scadenza del termine, per la morte dell'indagatore, per rinunzia o per decadenza.

Art. 13.

La rinunzia all'autorizzazione non deve contenere alcuna condizione o riserva.

Essa non ha effetto se non è accettata dall'Assessore all'industria e commercio.

Trascorsi novanta giorni dalla dichiarazione di rinunzia senza che l'Assessore si sia pronunziato in modo definitivo la rinunzia si intende accettata.

Art. 14.

E' pronunciata la decadenza dell'autorizzazione:

1) quando non siasi dato inizio ai lavori nei termini stabiliti e, in difetto di un termine specifico, entro due mesi dal giorno in cui fu rilasciata l'autorizzazione;

2) quando l'esercizio dell'autorizzazione sia stato ceduto;

3) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi escluso il caso di forza maggiore:

4) quando non sia stato pagato il diritto annuo indicato nell'art. 8;

5) quando non siano stati osservati gli altri obblighi imposti con il provvedimento di autorizzazione o successivamente con i provvedimenti di proroga.

La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi, con decreto dell'Assessore all'industria e commercio.

Contro il provvedimento relativo è ammessa opposizione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza. Sulla opposizione decide, entro sessanta giorni dalla presentazione della medesima, lo stesso Assessore all'industria e commercio, sentito il Comitato regionale delle miniere. Resta salvo il rimedio di cui all'art. 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 15.

Le spese per l'istruttoria degli atti previsti negli articoli precedenti sono a carico dell'interessato: può essere disposto che egli le anticipi.

Art. 16.

Ai fini di ulteriori sviluppi della ricerca e della eventuale coltivazione l'indagatore, a preferenza su qualsiasi richiedente, può chiedere ed ottenere, con le prescrizioni di legge e nei limiti determinati dall'Assessore all'industria e commercio, l'area su cui l'indagine stessa ha dato esito positivo.

TITOLO II

Rilevamenti geologici e geofisici

Art. 17.

I titolari delle autorizzazioni di indagini, dei permessi di ricerche e delle concessioni minerarie, i quali si propongono di eseguire indagini e rilevamenti geologici e geofisici sono tenuti in tutti i casi a comunicare all'Assessore all'industria e commercio;

a) preventivamente, fermo ogni altro obbligo di legge, il programma delle operazioni suaccennate;

b) i dati di osservazione strumentale, le cartografie, le relazioni ed ogni altro elemento conclusivo, relativo alla materia.

Art 18.

L'Assessore all'industria e commercio, anche valendosi dell'opera dell'Ufficio distrettuale delle miniere, segue lo svolgimento sul terreno delle operazioni di rilevamento e l'elaborazione dei dati.

Art. 19.

I documenti e le informazioni che, in forza degli obblighi di cui all'art. 17, pervengono all'Amministrazione regionale, non possono da questa essere resi pubblici o comunicati a terzi senza l'autorizzazione del presentatore dei rilevamenti prima che siano decorsi due anni dalla data di ricevimento.

Art. 20.

Le altre modalità relative alle comunicazioni di cui all'art. 17, sono stabilite dall'Assessore all'industria e commerciò.

Art. 21.

In caso di persistente violazione delle prescrizioni suddette può essere pronunciata la decadenza dalla autorizzazione di indagine, dal permesso di ricerca o dalla concessione mineraria, nelle forme e con i rimedi di cui all'art. 14.

TITOLO III

Pubblico registro delle autorizzazione di indagine, permessi di ricerca e concessioni minerarie, cave e torbiere.

Art. 22.

E' istituito presso l'Assessorato all'industria e commercio il pubblico registro delle autorizzazioni di indagine, dei permessi di ricerca, delle concessioni minerarie e, a norma dell'art. 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, delle cave e torbiere.

Art. 23.

Nel pubblico registro minerario devono essere annotati a cura dell'Assessore all'industria e commercio:

1) i provvedimenti relativi alle autorizzazioni di indagine, alle proroghe, rinunzie, decadenze, ampliamenti o riduzioni di aree, estensioni e scadenze dei termini;

2) i provvedimenti relativi ai permessi di ricerca, alle proroghe, trasferimenti, rinunzie, decadenze, prove di coltivazione, dinieghi di proroghe, ampliamenti e riduzioni di aree, estensioni e scadenze dei termini;

3) i provvedimenti relativi alle concessioni minerarie, alle proroghe, trasferimenti, rinunzie, decadenze, iscrizioni ipotecarie, costituzioni di consorzi obbligatori e scadenze dei termini;

4) i provvedimenti relativi alle concessioni di cave e torbiere sottratte alla disponibilità dei proprietari dei fondi e loro restituzioni alla disponibilità del proprietario stesso.

Art. 24.

Chiunque ne faccia istanza ed abbia corrisposto i diritti di ufficio fissati dalla presente legge, può ottenere copie ed estratti del registro predetto e dei piani topografici relativi alle aree a vincoli minerari.

Art. 25.

Le norme regolamentari per la richiesta ed il rilascio delle copie e degli estratti di cui al precedente articolo, sono emanate su proposta dell'Assessore all'industria e commercio di concerto con l'Assessore alle finanze, sentito il Comitato regionale delle miniere, con decreto del presidente della Giunta, su conforme deliberazione della medesima.

Art. 26.

I diritti di cui all'art. 24, affluiscono allo stanziamento di un apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione, con la denominazione « Diritti speciali Pubblico registro minerario ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari addì 14 giugno 1957

BROTZU

Tabella dei diritti dovuti per il rilascio di copie ed estratti del Pubblico registro delle autorizzazioni di indagine, dei permessi di ricerca, delle concessioni minerarie e, a norma dell'art. 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, delle cave e torbiere.

OGGETTO	Diritti
	Lire
1. Estratto dei singoli provvedimenti concessivi relativi a zone soggette a vincoli minerari	100
2. Copia dei singoli provvedimenti concessivi relativi a zone soggette a vincoli minerari	200
3. Estratto di tutti i provvedimenti relativi ad ogni singola zona soggetta a vincolo minerario	300
4. Copia del piano topografico dell'area soggetta a vincolo minerario (comprensiva degli estratti di cui al punto 3)	700
5. Riproduzione di tutte le zone soggette a vincoli minerari risultanti comprese in una carta alla scala 1:25.000 dell'Istituto geografico militare . .	3.000

BROTZU

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1957, n. 16.

Ricostituzione del comune di Palmas Arborea in provincia di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 24 del 17 giugno 1957*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Palmas Arborea, aggregato a quello di Oristano con regio decreto 29 settembre 1927, n. 1910, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del medesimo decreto.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Oristano e il ricostituito comune di Palmas Arborea.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari addì 14 giugno 1957

BROTZU

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1957, n. 17.

Provvedimenti per l'incremento della produzione e dei consumi dell'energia elettrica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 24 del 17 giugno 1957*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concessa all'Ente Sardo di Elettricità una anticipazione di L. 10.000.000.000 in dieci annualità a decorrere dall'esercizio 1957 per i seguenti scopi:

1) L. 5.500.000.000:

a) per la costruzione o l'acquisto degli impianti o della produzione della Centrale elettrica del Medio Flumendosa per i raccordi elettrici necessari tra la stessa Centrale e la rete sarda e per la costruzione di linee di trasporto di energia elettrica nella rete servita dall'En. Sa. E. stesso.

L'approvazione dei progetti e delle eventuali convenzioni ha luogo secondo il disposto degli articoli 10 e 13 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 9;

b) per l'acquisto di impianti o quote azionarie di imprese elettriche, individuali o sociali, di produzione o distribuzione di energia elettrica in Sardegna;

2) L. 4.500.000.000 per la attuazione di un piano di interventi nel settore elettrico da presentarsi al Consiglio regionale entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge.

La restituzione, che non deve iniziare prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del versamento dell'ultima annualità e non deve essere gravata da interessi, avviene in venti annualità di L. 500.000.000 ciascuna.

Art. 2.

Le annualità previste dall'articolo precedente possono essere vincolate dall'En. Sa. E. in tutto o in parte a garanzia delle operazioni finanziarie necessarie per la realizzazione delle iniziative contemplate dalla presente legge.

Art. 3.

Per la rata a carico del corrente esercizio finanziario, stabilita in L. 500.000.000, la spesa fa carico al cap. 171 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957.

Per i bilanci successivi si farà luogo ad appositi stanziamenti.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari addì 14 giugno 1957

BROTZU

(6367)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5104513) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.